



SOELIA Spa  
Via Vianelli 1 - 44011 ARGENTA FE  
[www.soelia.it](http://www.soelia.it)  
[soelia@pec.soelia.it](mailto:soelia@pec.soelia.it)  
Società con Socio Unico Comune di Argenta  
Capitale sociale € 14.258.060 I.V.  
C.F. P.I. e N. Iscr. Registro Imprese di Ferrara 01328110380

Soelia Spa ha un Sistema di Gestione  
Ambientale, Qualità, Sicurezza e Salute sul lavoro  
certificato da TÜV Italia Srl  
secondo le norme UNI EN ISO  
9001:2015 - 14001:2015 - 45001:2018



**CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI,  
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZA DI PROGETTO NEI  
SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15-19 E SS. E ART. 179,  
COMMA 3 DEL CODICE**

## SOMMARIO

<b>PREMESSE</b>	<b>3</b>
<b>CAPO I (CONDIZIONI GENERALI)</b>	<b>6</b>
Articolo 1. Allegati contrattuali e Definizioni	6
Articolo 2. Oggetto del Contratto di concessione	9
Articolo 3. Durata	10
<b>CAPO II (OBBLIGHI DELLE PARTI)</b>	<b>10</b>
Articolo 4. Obblighi del Concessionario	10
Articolo 5. Obblighi a carico del Concedente	11
Articolo 6. Consegna degli impianti, gestione delle forniture e lavori	12
Articolo 7. Riconsegna degli impianti al termine della Concessione	13
Articolo 8. Penali	13
Articolo 9. Subappalto	14
Articolo 10. Progettazione, varianti	14
Articolo 11. Autorizzazioni amministrative	16
Articolo 12. Collaudo	16
Articolo 13. Forza Maggiore	17
<b>CAPO III (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)</b>	<b>18</b>
Articolo 14. Finanziamento delle opere	18
Articolo 15. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento	18
Articolo 16. Equilibrio Economico Finanziario	19
Articolo 17. Modifiche al Contratto	22
<b>CAPO IV (GESTIONE DEI SERVIZI)</b>	<b>23</b>
Articolo 18. Modalità di gestione dei servizi	23
Articolo 19. Verifica dei rischi e piano di monitoraggio	23
<b>CAPO V (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)</b>	<b>24</b>
Articolo 20. Responsabilità del Concessionario	24
Articolo 21. Cauzioni	24
Articolo 22. Polizze assicurative	25
<b>CAPO VI (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)</b>	<b>25</b>
Articolo 23. Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie	25
Articolo 24. Foro competente	25
<b>CAPO VII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)</b>	<b>25</b>
Articolo 25. Risoluzione del Contratto per inadempimento	26
Articolo 26. Recesso	26
Articolo 27. Sospensione e proroga dei servizi	27
<b>CAPO VIII (DISPOSIZIONI FINALI)</b>	<b>28</b>
Articolo 28. Riservatezza della documentazione - Trattamento dei dati	28
Articolo 29. Forma del Contratto – spese e oneri accessori	29

Articolo 30.	Proprietà degli impianti	29
Articolo 31.	Proprietà intellettuale	29
Articolo 32.	Clausola tracciabilità dei flussi finanziari	29
Articolo 33.	Codice Etico, Modello di Organizzazione ex D.Lgs. n. 231/2001 e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	30
Articolo 34.	Clausola risolutiva espressa per certificazione antimafia	31
Articolo 35.	Cessione del Contratto - Cessione del credito	31
Articolo 36.	Essenzialità delle clausole	31
Articolo 37.	Discordanze negli atti contrattuali	31
Articolo 38.	Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342	31
Articolo 39.	Comunicazioni	32
Articolo 40.	Elezione di domicilio, dati societari e referenti contrattuali	32

## PREMESSE

- Ai sensi del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 art. 183, comma 15, la società MENOWATT GE S.P.A. con sede in Via Bolivia n. 56 – 63066 GROTTAMMARE (AP), (di seguito “**Menowatt**” o “**Promotore**”) provvedeva in data 29/12/2022, con nota Prot. n. 2022/0003203, a sottoporre a SOELIA S.P.A., con sede in Via Vianelli n. 1 – 44011 ARGENTA (FE), (di seguito **Soelia** o **Concedente**), una proposta relativa alla realizzazione in concessione di un intervento finalizzato a generare risparmi di natura energetica e gestionale, messa in sicurezza, contenimento inquinamento luminoso, adeguamento normativo, manutenzione e gestione dei servizi di smart metering con il ricorso al finanziamento tramite Finanza di Progetto (la “**Proposta**”);
- la Proposta è pervenuta a Soelia corredata da tutta la documentazione richiesta per Legge e, tra l’altro, dal progetto di fattibilità, dalla bozza di convenzione, dal Piano Economico e Finanziario asseverato da soggetto qualificato ai sensi della normativa vigente, dal Capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari per la presentazione della Proposta e dall’impegno a presentare le ulteriori cauzioni, ai sensi di legge;
- in data 02/01/2023, Prot. n. 2023/0000007, la Proposta è stata trasmessa al Comune di Argenta, socio unico di Soelia, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 19/01/2023 ha espresso interesse al progetto presentato dal Promotore;
- in data 17/03/2023, Prot. 2023/0000712, Soelia ha richiesto chiarimenti e integrazioni alle quali Menowatt ha dato riscontro in data 27/03/2023, Prot n. 2023/0000796;
- In data 06/04/2023, con delibera di Consiglio di amministrazione n. 18/23, Soelia dichiarava la fattibilità della proposta progettuale presentata dalla società MENOWATT GE S.p.a. con sede in Via Bolivia n. 55, Grottammare (AP), ai sensi dell’articolo 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016, pervenuta in data 29/12/2022 e successive integrazioni pervenute in data 27/03/2023, anche in ragione dell’interesse pubblico che vi è sotteso, nominando la citata società Menowatt quale soggetto promotore;
- con la medesima delibera del Consiglio di amministrazione n. 18/23 del 06/04/2023 è stato conferito ampio mandato al Direttore Generale pro-tempore ad indire, curare e presiedere, ponendo in essere tutto quanto necessario, la procedura di gara per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione energetica, contenimento dell’inquinamento luminoso e predisposizione ai servizi di smart city e smart metering del Comune di Argenta, tramite lo strumento della finanza di progetto ai sensi dell’articolo 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016, sulla base della proposta progettuale presentata dal Promotore, in tutte le fasi, compresa l’aggiudicazione, assumendo anche la qualifica di RUP ai sensi dell’articolo 31 del Codice appalti.
- In data 13/04/2023, con nota prot. n. 2023/0000959, Soelia ha comunicato a Menowatt che la Proposta è stata valutata di pubblico interesse e ne è stata positivamente valutata la

fattibilità.

- Con Determina n. 15/2023 del 12/05/2024 il Direttore generale pro tempore ha dato avvio alla procedura aperta europea ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 50/2016 tramite la piattaforma regionale SATER – Sistema Acquisti Telematici Emilia – Romagna in ossequio dell'art. 58 D.lgs n. 50/2016 per la *“Concessione in affidamento del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica, a termini dell'art. 183, c. 15 del d.lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione a favore del promotore, consistente nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, con realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione, risparmio energetico e servizi di smart city, con contestuale possibilità di attivare servizi di smart metering all'interno del territorio del Comune di Argenta (FE)”*, approvando il relativo disciplinare e il bando di gara;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e ss. del Codice, il Bando di gara, con la specifica del diritto di prelazione del proponente ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016, è stato pubblicato sulla GUUE del 17/05/2023 – N° S: 2023/S 095-293605, sulla GURI del 19/05/2023 N. 57 e sui quotidiani GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI DEL 24/05/2023 e ITALIA OGGI del 24/05/2023;
- Con Determina n. 28/2023 del 06/10/2023 il Direttore generale pro tempore ha dichiarato, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 27/2023 del 12/09/2023, nei confronti dell'operatore economico RTI costituendo, unico partecipante alla gara, così composto:
  - Mandataria MENOWATT GE S.P.A., con sede in Grottammare alla via VIA BOLIVIA 55, C.F 01384070445 , P.IVA IT01384070445
  - Mandante HERA LUCE S.R.L., con sede in Cesena alla via VIA ALTIERO SPINELLI 60, C.F 02074861200 , P.IVA IT02074861200

alle condizioni di cui all'offerta presentata tramite Piattaforma SATER in data 19/07/2023, h.19:36:26 (Registro di sistema PI154213-23), per un canone annuo pari ad Euro 469.470,75 (comprensivo di oneri della sicurezza pari ad Euro 2.090), oltre Iva di legge e uno sconto percentuale offerto rispetto al prezzario posto a base di gara pari al 15%;

- il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato all'Operatore economico con nota prot. n. 2023/0002662 del 06/10/2023;
- in data 21/11/2023, con nota assunta al prot. n. 2023/0003170 e successiva integrazione in data 13/12/2023, prot. n. 2023/0003417, Menowatt ha prodotto la documentazione necessaria alla stipula del Contratto, tra cui l'atto a rogito del Notaio Roberto Scotto Di Clemente Repertorio n. 25.279, Raccolta n. 14.728, del 19/10/2023 di costituzione del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE di tipo orizzontale ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 fra la società MENOWATT GE S.p.a. e la società HERA LUCE S.r.l. (di seguito **“Concessionario”**), nel quale HERA LUCE S.r.l., società mandante, conferisce mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile con rappresentanza alla società MENOWATT GE S.p.a. assegnandole così la qualifica e le funzioni di impresa capogruppo, con conferimento altresì di procura speciale con

rappresentanza al Dott. CECCARANI MARCO, tra l'altro, per tutti gli adempimenti inerenti la stipula del Contratto;

- con Delibera n. 60/23 in data 01/12/2023, il Consiglio di amministrazione ha preso visione di tutte le fasi della procedura, all'occorrenza ratificando l'operato del Direttore generale pro tempore e disponendo la sostituzione del RUP, nominando l'Ing. Federico Curzola, Responsabile Area Tecnica e Servizi operativi e autorizzando il Presidente e Legale rappresentante alla firma del Contratto;
- MENOWATT GE S.p.a. ed HERA LUCE S.r.l. sono società ESCo (Energy Service Company) accreditate presso l'Autorità di regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e che operano secondo i requisiti previsti dalla norma CEI UNI 11352; il presente Contratto è conforme all'APPENDICE B (contenuti minimi dell'offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica) della norma UNI CEI 11352:2014 e comprende un servizio di efficienza energetica comprensivo di programma di misure e verifica, miglioramento dell'efficienza energetica garantita e la comunicazione delle performance energetiche periodiche conseguite secondo quanto previsto dallo stesso allegato B della norma UNI CEI 11352;
- L'intervento di riqualificazione energetica, così come specificato nella presente Convenzione, è da ricomprendersi tra quelli previsti dai DD.MM. 20 luglio 2004, 28 dicembre 2012, 11 gennaio 2017 e ss.mm.ii.;
- MENOWATT GE S.p.a. ed HERA LUCE S.r.l., in quanto soggetti che sostengono l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica hanno titolarità, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017, alla gestione e al riconoscimento dei certificati eventualmente risultanti a seguito dell'intervento di efficientamento energetico;
- Le Parti intendono regolare la Concessione per la progettazione, efficientamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici ed eventuali "Servizi Smart" (metering e altri) attraverso la presente Convenzione;
- L'intervento per la progettazione, efficientamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici oggetto della concessione e disciplinato dalla presente Convenzione, si basa sull'Equilibrio- Economico e Finanziario prodotto dagli elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario dell'opera, allegato alla presente Convenzione, che ne costituiscono i presupposti e le condizioni base della fattibilità anche ai sensi dell'art. 165, comma 6 del Codice

## CAPO I (CONDIZIONI GENERALI)

### **Articolo 1. Allegati contrattuali e Definizioni**

1.1. Le premesse e tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.2. Ai fini del presente Contratto si intendono per:

- a) **“Allegati”**: i documenti allegati al presente Contratto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, costituiti dalla Matrice dei rischi, dal Piano Economico Finanziario e dal Capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- b) **“Alterazione Dell’equilibrio Economico - Finanziario”**: indica una variazione di almeno uno degli Indicatori di Equilibrio, come successivamente definiti, purché non derivante da fatti riconducibili al Concessionario e comunque rientranti nelle casistiche di cui all’art. 16, che dia luogo a:

- per il parametro DSCR una variazione pari ad almeno:	10%
- per il parametro LLCR una variazione pari ad almeno:	10%
- per il parametro TIR di Progetto una variazione pari ad almeno:	5%
- per il parametro TIR Azionista una variazione pari ad almeno:	10%
- per il parametro VAN una variazione pari ad almeno:	10%
- c) **“Codice”**: DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016 , n. 50 e ss.mm.ii.
- d) **“Soelia”** o **“Concedente”**: SOELIA S.P.A. con sede in Via Vianelli n. 1 – 44011 ARGENTA (FE).
- e) **“Concessionario”**: il soggetto aggiudicatario della concessione, ovvero il RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE di tipo orizzontale ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, costituito fra le società MENOWATT GE S.p.a. ed HERA LUCE S.r.l.;
- f) **“Concessione”**: i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente al Concessionario dall’Articolo 2 del presente Contratto di Concessione;
- g) **“Cronoprogramma”**: è parte integrante del progetto esecutivo e contiene l’indicazione dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dell’Opera fino al collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l’ottenimento delle autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell’Opera e alla regolare prestazione dei servizi oggetto della Concessione;
- h) **“Capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione”**: il regolamento delle attività connesse alla gestione del servizio, alla realizzazione e manutenzione delle opere;
- i) **“Contratto”** o **“Convenzione”**: il presente Contratto;
- j) **“Direttore dei Lavori”**: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell’Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità al progetto esecutivo e alle previsioni del Contratto;
- k) **“Direttore dell’Esecuzione”**: preposto al controllo sulla regolare esecuzione del Contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall’esecutore in conformità dei documenti contrattuali;
- l) **“DSCR”** (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra:

- i. l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e
- ii. il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;
- m) **"Equilibrio Economico e Finanziario"**: indica l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera ai sensi e per gli effetti degli artt. 165, comma 2 e 3, comma 1, lett. fff) del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'Articolo 16 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;
- n) **"Fase di Costruzione"**: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di consegna dei lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- o) **"Fase di Gestione"**: periodo decorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo alla data di scadenza della Concessione;
- p) **"Fase di Progettazione"**: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l'avvio della Fase di Costruzione;
- q) **"Finanziatori"**: i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;
- r) **"Forza Maggiore"**: indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la Parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione.
- s) **"Indicatori di Equilibrio"**: indica il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista rappresentativi dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione;
- t) **"Indicatore di Performance"**: È l'indicatore, riportato nel Capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione, che monitora l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Opera;
- u) **"LLCR"** (Long Life Cover Ratio): indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario;
- v) **"Livello Minimo dell'Indice di Performance"**: è specificato nel Capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione e indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;
- w) **"Livello Obiettivo dell'Indice di Performance"**: indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello obiettivo della relativa caratteristica prestazionale;
- x) **"Manutenzione Ordinaria"**: fermo restando quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si intende



per manutenzione ordinaria la realizzazione di opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;

- y) **“Manutenzione Straordinaria”**: fermo restando quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità.
- z) **“Manutenzione Programmata Preventiva”**: manutenzione eseguita in base a programmi predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, e limitando il verificarsi di situazioni di guasto.
- aa) **“Manutenzione Straordinaria Conservativa”**: è una manutenzione straordinaria che, pur essendo non ricorrente, risulta in parte preventivabile e si occupa di mantenere la funzionalità dei singoli componenti che compongono un impianto di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di alcune loro Parti, fintanto che tali Parti risultano disponibili sul mercato, ma non dell’oggetto stesso. Per gli oggetti non coperti da garanzia o le Parti di essi non coperte da garanzia, la manutenzione straordinaria conservativa è limitata ad un massimo di 3 (tre) punti luce compresi nel medesimo impianto e su cui viene rilevata la necessità di intervenire attraverso una manutenzione straordinaria conservativa nella medesima giornata lavorativa; in caso contrario tali interventi verranno considerati come manutenzione straordinaria non conservativa.
- bb) **“Manutenzione straordinaria non conservativa”**: è una manutenzione straordinaria che si occupa di attività non ricorrenti, d’elevato costo e non preventivabili. Tali attività possono comprendere anche la sostituzione dell’intero oggetto facente parte dell’impianto di illuminazione pubblica: in tal caso l’intervento si configura come intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica.
- cc) **“Opere”**: gli impianti di pubblica illuminazione e semaforici oggetto della presente Concessione, come risultanti a seguito dei lavori e degli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e all’adeguamento normativo degli impianti stessi;
- dd) **“Offerta”**: l’insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell’aggiudicazione;
- ee) **“Parti” o “Parte”**: il Concedente e il Concessionario.
- ff) **“Piano Economico-Finanziario” o “PEF”**: documento contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario

- degli investimenti e della connessa gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato in data 14/07/2023 da Banca di Ripatransone e del Fermano Credito Cooperativo Soc. Coop, allegato al Contratto, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;
- gg) **“Progetto Definitivo”**: il progetto definitivo presentato in fase di gara degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici sulla base dello studio di fattibilità formulato dal Promotore e fornito delle variazioni e migliorie fornite dall'aggiudicatario ed accettate dal Concedente;
- hh) **“RUP”**: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;
- ii) **“Servizi di Smart Metering”**: indicano gli eventuali servizi e sistemi, meglio definiti nel Capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione, che consentono la telelettura e telegestione dei contatori di energia elettrica, gas e acqua in modo automatico, a distanza, e con maggiore frequenza, senza un intervento in loco di un operatore. Tali servizi e sistemi possono essere ulteriormente estesi per ulteriori attività, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la telegestione di sensori per le rilevazioni di rumore, per la rilevazione delle perdite di acqua dalla rete pubblica o per la rilevazione del riempimento dei cassonetti della raccolta rifiuti meglio definiti nel Progetto Esecutivo.
- jj) **“Servizi di Smart City”**: servizi che rilevano e/o utilizzano informazioni provenienti da vari ambiti in tempo reale per migliorare la vivibilità delle città.
- kk) **“Società di Progetto”**: indica l'eventuale società partecipata dal Concessionario e costituita ai sensi dell'art. 184 del Codice, che subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario.

## **Articolo 2. Oggetto del Contratto di concessione**

2.1. Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento in Concessione, ai sensi dell'art. 183, comma 15- 19 e art. 179, comma 3 del Codice:

- della progettazione esecutiva e relativa realizzazione di interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico, miglioramento degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici ed eventuali impianti di smart metering e smart city del Comune di Argenta, come specificato nella proposta progettuale a base di gara;
- della gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione programmata preventiva e manutenzione straordinaria conservativa e straordinaria non conservativa delle Opere secondo le modalità indicate nel Capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione.

2.2. L'esecuzione di tutte le attività dovrà avvenire in conformità al Progetto presentato in sede di offerta e ai livelli di progettazione successiva approvati dal Concedente.

2.3. A fronte dello svolgimento delle suddette attività, il Concedente verserà al Concessionario il Corrispettivo definito al successivo Articolo 15 del presente Contratto.

### **Articolo 3. Durata**

3.1. Fanno parte del periodo di durata della concessione:

- a) il periodo di progettazione esecutiva dell'Opera, quantificato secondo Cronoprogramma (Fase di Progettazione);
- b) il periodo di esecuzione lavori decorrente dalla data di consegna dei lavori quantificato secondo Cronoprogramma (Fase di Costruzione);
- c) il periodo di gestione dell'Opera per 20 (venti) anni decorrente dalla data di Collaudo (Fase di Gestione).

3.2. Durante il periodo di esecuzione lavori, decorrente dalla data di consegna dei lavori, il Concedente potrà richiedere al Concessionario di provvedere alla gestione e alla manutenzione dell'impianto alle condizioni economiche definite dal successivo Articolo 15.

3.3. Al fine di garantire l'Equilibrio Economico e Finanziario, la Concessione sarà automaticamente prorogata, per il periodo equivalente, nei casi di sospensione dei lavori o della gestione verificatesi le ipotesi di forza maggiore o per ritardi imputabili al Concedente nell'adempimento degli obblighi di cui all'Articolo 5 e in ogni caso di ritardi non imputabili al Concessionario nel rilascio di autorizzazioni e permessi da parte di pubbliche amministrazioni o autorità terze.

## **CAPO II (OBBLIGHI DELLE PARTI)**

### **Articolo 4. Obblighi del Concessionario**

- 4.1 Il Concessionario si impegna ad eseguire a sua cura e spese tutte le attività descritte nel precedente Articolo 2, nel rispetto di quanto previsto nel Progetto, ivi comprese le operazioni finanziarie inerenti all'oggetto della Concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dal presente Contratto.
- 4.2 Il Concessionario si impegna a rispettare nella gestione dei servizi e nell'esecuzione dei lavori le specifiche disposizioni contenute nel Progetto.
- 4.3 Il Concessionario si impegna ad elaborare le necessarie progettazioni nel rispetto della normativa afferente al Codice. Lo stesso, pertanto, dovrà farsi carico della verifica prevista per tutte le fasi progettuali. La validazione sarà svolta dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento).
- 4.4 Ai sensi dell'art. 101 Codice, i lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Tecnico abilitato (Direttore dei lavori) nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nominati dal Concedente tra professionisti in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità.
- 4.5 Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subcontratti, sub affidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere in conformità a quanto prescritto dal Codice e dovranno essere comunicati e documentati al RUP e al Direttore dell'Esecuzione, se nominato.
- 4.6 Il Concessionario è responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza durante lo svolgimento di tutti gli interventi, sia nel corso dell'esecuzione delle opere di efficientamento, che nel corso della gestione del servizio ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.

- 4.7 L'acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell'espletamento e conclusione delle operazioni di collaudo avverrà a cura ed onere del Concessionario.
- 4.8 Il Concessionario deve garantire la disponibilità dell'Opera nel rispetto degli standard tecnico-funzionali e degli indicatori di performance stabiliti nel Capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione.
- 4.9 Il Concessionario potrà svolgere servizi di Smart Metering come definito nelle relazioni tecniche e di gestione in favore dei distributori di gas e acqua interessati a rilevare il dato del consumo dai contatori intelligenti installati presso le utenze territorialmente dislocate nel Comune di Argenta. Le modalità di erogazione dei servizi di Smart Metering saranno definite da appositi accordi bilaterali tra il Concessionario e le società di distribuzione territorialmente competenti.

## **Articolo 5. Obblighi a carico del Concedente**

- 5.1. Il Concedente ha l'obbligo di compiere tutte le azioni poste a suo carico dalla Convenzione al fine di consentire al Concessionario l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione e, in generale, per consentire la corretta esecuzione della Concessione, nei termini, alle condizioni e con i tempi previsti nella Convenzione e nei documenti contrattuali nonché in conformità alla normativa vigente in materia. In caso di violazione di tali obbligazioni, il Concedente incorrerà nelle conseguenze di volta in volta disciplinate nella Convenzione.
- 5.2. Il Concedente nomina, a sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice un Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento può, se del caso, nominare il Direttore dell'esecuzione che avrà il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del Contratto.
- 5.3. Il Concedente è tenuto a corrispondere il Corrispettivo di cui all'Articolo 15 con le modalità ivi disciplinate.
- 5.4. Il Concedente è tenuto a favorire, per quanto di sua competenza, il rilascio a favore del Concessionario dei provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche in linea con quanto disposto dal successivo Articolo 11.
- 5.5. Il Concedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del Responsabile della concessione (RUP o Direttore dell'esecuzione), il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli. Eventuali irregolarità, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti e provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza. Il Concedente è inoltre tenuto a designare il tecnico incaricato del collaudo come meglio specificato nel successivo Articolo 12.
- 5.6. Il Concedente si obbliga a compiere tutte le attività amministrative di sua spettanza necessarie alla realizzazione e gestione dell'Opera e, dunque, a rilasciare tempestivamente le Autorizzazioni di sua competenza ed a porre in essere tutte le attività e gli adempimenti di sua competenza per l'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie. Nel caso in cui il Concessionario proponga al Concedente l'indizione di una conferenza dei servizi decisoria ex L. 241/90 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei pareri degli enti (competenti ed interferenti) sul progetto, il Concedente dovrà

coinvolgere il Comune di Argenta al fine di curare lo svolgimento delle operazioni della conferenza dei servizi nei termini di legge.

- 5.7. Il Concedente è tenuto a comunicare con congruo anticipo al Concessionario l'esecuzione di attività o lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto del Contratto.
- 5.8. Il Concedente si impegna a trasmettere al Concessionario, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, le fatture con indicazione dei dati di consumo (bollette) dei 12 (dodici) mesi antecedenti e relative a tutti i POD di Progetto. Nel periodo di gestione dell'Opera, il Concedente si impegna a trasmettere al Concessionario le fatture con indicazione dei dati di consumo (bollette) e relative a tutti i POD di Progetto, con periodicità minima trimestrale.
- 5.9. Il Concedente si impegna a comunicare tempestivamente e, comunque, entro 5 (cinque) giorni calendariali, al Concessionario ogni evento rilevante, ogni circostanza e/o ogni provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In Particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni calendariali, al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
- ogni provvedimento che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti con il presente Contratto;
  - ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato degli impianti e delle aree interessate dalla Concessione; ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione.
- 5.10. Il Concedente dovrà provvedere, a proprie spese, alle autorizzazioni e richieste per la predisposizione di nuovi punti di prelievo di energia elettrica, finalizzati all'alimentazione dell'impianto esistente o di nuove realizzazioni, o per allaccio luminarie e/o per manifestazioni autorizzate dal Concedente. Ogni punto di prelievo dovrà prevedere idoneo misuratore di energia per la contabilizzazione annuale dei consumi relativi agli allacci di cui sopra.

## **Articolo 6. Consegna degli impianti, gestione delle forniture e lavori**

- 6.1. Ottenuta l'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi di razionalizzazione, adeguamento e potenziamento dell'impianto da parte del Concedente, il Concessionario procederà all'avvio dei lavori, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente. Dalla data del verbale di consegna lavori decorrerà il termine per la relativa esecuzione come previsto dal Cronoprogramma che dovrà essere allegato al progetto esecutivo.
- 6.2. L'ultimazione dei lavori dovrà essere accertata e confermata formalmente dal RUP entro i 10 (dieci) giorni calendariali successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente.
- 6.3. La consegna degli impianti avviene con il verbale di consegna lavori, redatto in contraddittorio tra le Parti.
- A partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna lavori, il Concessionario assumerà per tutti gli impianti già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti da mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto. Per gli impianti non a norma a tale data, le suddette responsabilità saranno trasferite al Concessionario sulla base dello stato di avanzamento lavori che attesta l'esecuzione dell'Opera.

6.4. Le Parti, contestualmente all'avvio della gestione degli impianti, provvederanno a redigere in contraddittorio un verbale contenente il codice identificativo di tutti i punti di fornitura e il dato di lettura dei contatori elettrici posti a servizio degli impianti oggetto del presente Contratto.

#### **Articolo 7. Riconsegna degli impianti al termine della Concessione**

7.1. Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di risoluzione anticipata della stessa, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo e fermo restando quanto previsto all'Articolo 25.

7.2. All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti, un apposito verbale nel quale verrà dato atto di eventuali vizi o malfunzionamenti imputabili agli interventi effettuati dal Concessionario; quest'ultimo dovrà provvedere con spesa a proprio carico alla relativa eliminazione entro 3 (tre) mesi dalla riconsegna degli impianti. Lo svincolo della garanzia finanziaria (cauzione) prevista dall'art. 183, comma 13 Codice avverrà pertanto alla fine del sesto mese successivo alla riconsegna degli impianti.

#### **Articolo 8. Penali**

8.1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario comporteranno l'applicazione delle penali sotto riportate fermo restando il diritto del risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

<b>Descrizione</b>	<b>Valore penale</b>
Rispetto delle date di consegna al RUP del Progetto Esecutivo delle opere di efficientamento ed adeguamento normativo	50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti
Rispetto delle date previste di avvio dei lavori di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria	100 € per ogni giorno di ritardo dalla data di stipula del contratto fatto salvo quanto previsto all'art. 10 e 11.2 e comunque per sole cause riconducibili all'operato del Concessionario
Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi	150 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati tra le Parti
Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nella tabella dei tempi di intervento offerta in sede di gara.	40 € per ogni ora di ritardo nei casi in cui siano fissati i termini in ore

Descrizione	Valore penale
Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nella tabella dei tempi di intervento offerta in sede di gara	50 € per ogni giorno di ritardo nei casi in cui siano fissati in termini di giorni o di mesi
Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa ecc.)	Penale pari ad Euro 10,00 per ogni apparecchio di illuminazione riscontrato funzionante irregolarmente o non conforme al progetto
Rispetto requisiti tecnici dei materiali e dei componenti tecnici installati dal Concessionario rispetto a quelli di progetto e/o di Capitolato	200 € per ogni inadempimento rilevato
Ritardo nell'aggiornamento dell'anagrafica tecnica nel data-base informatico del Concessionario	10 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti
Riconsegna degli impianti secondo modalità non conformi a quanto indicato nel Progetto dell'Offerta	Importo penale pari al costo dell'esecuzione degli interventi necessari alla riconsegna degli impianti, se non effettuati dal Concessionario

- 8.2. I giorni di ritardo indicati ai fini dell'applicazione delle penali si intendono naturali e consecutivi.
- 8.3. Le penalità di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del RUP o del Direttore dell'Esecuzione, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.
- 8.4. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il RUP procederà all'applicazione della penalità. L'importo corrispondente alla penale sarà automaticamente decurtato dalla rata bimestrale del Canone immediatamente successiva.
- 8.5. Qualora l'importo annuo complessivo a titolo di penale sia superiore al 10% (dieci per cento) del valore del canone annuo di cui al successivo Articolo 15, si attiveranno le procedure previste dall'art. 176 Codice.

## **Articolo 9. Subappalto**

9.1. Il Concessionario potrà subappaltare a terzi, muniti di adeguate capacità tecnico-professionali, parte dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto nell'offerta ai sensi degli artt. 105 e 174 del Codice

## **Articolo 10. Progettazione e varianti**

10.1 Il Concessionario è tenuto a redigere il progetto esecutivo, conforme al Progetto Definitivo

presentato in sede di gara, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Contratto.

- 10.2 L'attività di verifica e validazione sarà eseguita dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del Codice, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dei documenti di progetto, estesi a 40 (quaranta) nel caso di affidamento a professionisti esterni al Concedente. L'approvazione del progetto esecutivo viene eseguita dal RUP entro i successivi 40 (quaranta) giorni decorrenti dalla data di validazione del progetto.
- 10.3 Il Concessionario si obbliga a redigere il progetto esecutivo degli interventi ed assicura il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, così come risultanti dal Piano Economico- Finanziario, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche. Il Concedente si impegna a mettere a disposizione tutti gli impianti oggetto della Concessione prima del termine previsto per l'inizio dell'esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attività propedeutiche alla progettazione.
- 10.4 In fase di approvazione del progetto esecutivo il Concedente potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il Progetto Definitivo approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali revisioni, che avverrà in contraddittorio tra le Parti, dovrà tener conto anche della conseguente modificazione dei tempi indicati nel Cronoprogramma, dei riflessi sul Piano Economico-Finanziario ed eventualmente sulla durata della Concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse. Più in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel presente comma, il Concessionario provvederà a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i prezzi unitari dedotti dall'Offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezziario regionale degli Impianti Elettrici relativo alla Regione Emilia Romagna e, qualora le voci non siano presenti neppure nel suddetto Prezziario, verranno formulati nuovi prezzi mediante analisi secondo quanto previsto al comma 2 dall'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010. I nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di sicurezza aziendali.
- 10.5 In corso di esecuzione dei lavori e previa autorizzazione del RUP, al Contratto potranno essere apportate modifiche e varianti, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 106 del Codice e come disciplinato all'articolo 17 del Contratto.
- 10.6 Le varianti in corso d'opera potranno essere richieste al Concessionario, da parte del Concedente, per mezzo del RUP, o proposte autonomamente dal Concessionario ed autorizzate dal Concedente in conformità al Progetto Definitivo e al progetto esecutivo approvati dal Concedente, al Capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione e ai documenti contrattuali. Il Concessionario potrà rifiutarsi di eseguire la variante richiesta qualora questa possa pregiudicare l'organizzazione dei lavori e la tempistica di esecuzione degli stessi.
- 10.7 Solo le varianti richieste dal Concedente o necessarie a seguito di modifiche legislative



daranno diritto al Concessionario ad una revisione del Piano economico finanziario.

#### **Articolo 11. Autorizzazioni amministrative**

- 11.1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal Cronoprogramma e comunque previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente si impegna, senza oneri per il Concessionario, a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della concessione e per assicurare il perseguimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assenti di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici.
- 11.2. Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto della concessione; eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati nel caso in cui sia dimostrata la mancata diligenza e tempestività del Concessionario nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.
- 11.3. Eventuali ritardi nel rilascio di autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque definiti, non dipendenti da fatto del Concessionario e relativi a ritardi od omissioni del Concedente o di autorità terze non potranno comportare l'applicazione delle penali stabilite al precedente Articolo 8 e non costituiranno eventi idonei ad alterare l'Equilibrio Economico e Finanziario e pertanto a richiederne un riequilibrio.

#### **Articolo 12. Collaudo**

- 12.1. Entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dei lavori di realizzazione delle Opere, il Concedente designerà un tecnico incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale in corso d'opera delle Opere. Sono a carico del Concessionario le spese per gli oneri professionali del Collaudatore, nei limiti previsti dal quadro economico offerto in sede di gara, oneri che saranno versati direttamente al professionista incaricato da parte del Concessionario. Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti che il collaudatore riterrà necessari.
- 12.2. Il Concessionario individuerà le parti dei lavori compiute e ne comunicherà l'ultimazione al RUP. Il Concessionario ha l'obbligo di elaborare la contabilità dei lavori eseguiti e di fornire al collaudatore, anche in formato digitale editabile, copia dei documenti contabili e disegni del "come costruito".
- 12.3. Il collaudatore procederà in corso d'opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli interventi sarà ultimato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.
- 12.4. Il collaudatore verificherà altresì la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso

d'opera:

- a) durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
  - b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.
- 12.5. In presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori, si applicherà l'art. 227 del D.P.R. n. 207/2010. Il certificato di collaudo è trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni, può avviare la procedura prevista dal successivo art. 23. In assenza di contestazioni, il Concedente si impegna ad approvare il verbale di collaudo entro 15 (quindici) giorni dalla relativa ricezione.

### **Articolo 13. Forza Maggiore**

- 13.1 Fatte salve le ragioni di forza maggiore, sicurezza e pubblica incolumità, interesse e necessità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori o l'erogazione dei servizi.
- 13.2 Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore si applica l'art. 107 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Sono considerate cause di Forza Maggiore, tali da giustificare sospensioni, interruzioni o ritardi nella realizzazione dell'opera o nella gestione del servizio e da consentire conseguenti proroghe dei termini previsti dalla presente Convenzione, i seguenti eventi che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) guerra, sommosse, atti vandalici, invasioni, rivoluzioni, guerre civili e attentati;
  - b) tumulti ed occupazione delle aree su cui realizzare gli impianti, o altri eventi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione, tali da impedire le normali attività realizzative o di gestione;
  - c) scioperi di categoria su base nazionale o regionale, sabotaggi o atti scioperanti, anche a carattere ecologico, conflitti fra lavoratori organizzati;
  - d) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'amministrazione, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;
  - e) espropriazioni, confische o demolizioni, ordinate dalla autorità governative civili o militari, sequestri di proprietà non dipendenti da comportamenti del Concessionario;
  - f) catastrofi naturali, scariche atmosferiche, incendi, terremoti inondazioni, gravi incendi a mezzi e vie di comunicazione e trasporto non imputabili al Concessionario;
  - g) nuove norme in materie urbanistico- paesaggistica, architettonica, igienico - sanitaria che comportino obbligatoriamente rilevanti revisioni progettuali ad opere o sezioni di opere già realizzate.
- 13.3 Il Concessionario ha l'onere di comunicare senza ritardo al Concedente l'avverarsi di eventuali situazioni di Forza Maggiore, dandone una sommaria descrizione, nonché di dare notizia al medesimo della data di cessazione di tali eventi e della situazione occorsa.
- 13.4 Qualora gli effetti della causa di Forza Maggiore si protraggano per più di 180 (centottanta) giorni, il Concessionario avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di recedere

unilateralmente dalla presente Convenzione. Si applica l'art. 176 del Codice.

13.5 Qualora il Concessionario decorso il termine di 30 (trenta) giorni dal termine di cui sopra, non si avvalga della facoltà di recesso, il corrispettivo ed i termini della presente Concessione saranno adeguati con le modalità di cui all'articolo 16.2. Riequilibrio Economico e Finanziario.

13.6 Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile. Qualora l'evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte. Qualora l'evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle Opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti relativi ai canoni già versati.

### **CAPO III (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)**

#### **Articolo 14. Finanziamento delle opere**

- 14.1. Il Concessionario assicura il finanziamento delle opere degli interventi e degli equipaggiamenti necessari alla realizzazione delle stesse e si farà carico di tutti i costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria conservativa degli impianti, per tutta la durata della concessione e secondo quanto previsto nel progetto dell'Offerta.
- 14.2. Ai sensi dell'art. 183, comma 15-19 e art. 179 comma 3 del Codice, il Concessionario sulla base della propria pluriennale esperienza nel settore, ha elaborato il Piano Economico-Finanziario allegato all'Offerta e al presente Contratto nel quale vengono definiti l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria della presente Concessione.
- 14.3. Ogni conseguenza di natura economica e finanziaria non sarà imputabile al Concedente per cui, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 16 e 17, eventuali costi aggiuntivi, sopraggiunti e sostenuti dal Concessionario, ivi comprese le anticipazioni per gli investimenti previsti nell'Offerta tecnico-economica, non comporteranno variazione del Canone di cui all'art. 15.
- 14.4. L'evidenza dei "rischi" che a vario titolo le Parti si assumono reciprocamente sono dettagliate nell'Allegato A - Matrice dei Rischi, fornito in allegato al presente documento a formarne parte integrante.
- 14.5. Spettano al Concessionario, titolare del progetto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. w) del D.M. 11/01/2017 quale soggetto che sostiene l'investimento, i benefici derivanti dall'eventuale accesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica (Certificati Bianchi) relativamente agli interventi di efficientamento energetico previsti. Il Concedente dichiara di non aver richiesto e si impegna a non richiedere per i medesimi interventi contributi economici non cumulabili con tali benefici ai sensi dell'art. 10 del D.M. 11/01/2017.

#### **Articolo 15 Corrispettivo, modalità e termini di pagamento**

### **15.1. Corrispettivi e termini di pagamento**

A fronte dell'esecuzione delle obbligazioni assunte dal Concessionario, il Concedente corrisponderà al Concessionario per tutto il periodo di gestione decorrente dalla data di collaudo e quindi per 20 (venti) anni e di cui all'Articolo 3.1, lett. c), un Corrispettivo annuale pari a Euro 469.470,75 (comprensivo di oneri della sicurezza pari ad Euro 2.090), oltre IVA di legge (oltre I.V.A.) a titolo di corrispettivo di disponibilità dell'Opera comprensivo del servizio di gestione e manutenzione.

Il corrispettivo di disponibilità sarà adeguato annualmente alla variazione definita dall'indice ISTAT-FOI dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati e operai.

Nel caso previsto dall'Articolo 3.2, in cui la Fase di Gestione e manutenzione dell'impianto abbiano avvio antecedentemente alla fase di collaudo, il Concedente riconoscerà al Concessionario dalla data di avvio della gestione e fino alla data di collaudo un canone, determinato su base annuale, in base ad un preventivo di offerta presentato dal Concessionario ed approvato dal Concedente commisurato in proporzione all'effettiva durata del periodo intercorrente tra l'avvio della Fase di Gestione e la data di emissione del certificato di collaudo.

Il Concedente accetta fin d'ora la cessione dei crediti derivanti dalla presente Convenzione ai sensi dell'art. 1260 del Codice Civile e del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

### **15.2. Fatturazione del Corrispettivo**

Il corrispettivo di disponibilità sarà fatturato con cadenza bimestrale a data fissa (28/02, 30/04, 30/06, 31/08, 31/10 e 31/12), a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 32, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti interessi di mora nelle misure previste dalla normativa pro tempore vigente.

### **15.3. Rettifica del corrispettivo di disponibilità**

Il corrispettivo di disponibilità potrà essere rettificato nel caso in cui gli indicatori di performance minima non dovessero essere rispettati. Si procederà alla decurtazione del corrispettivo per la quota di disponibilità non resa calcolata secondo i criteri del Capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione.

## **Articolo 16. Equilibrio Economico Finanziario**

### **16.1. Equilibrio Economico Finanziario**

Il mantenimento degli Indicatori dell'Equilibrio Economico Finanziario di cui al Piano Economico-Finanziario (PEF) sono presupposti necessari per la realizzazione e gestione dell'Opera; l'Equilibrio Economico e Finanziario deve rispettare il mantenimento della redditività e la sostenibilità finanziaria dell'Intervento.

Nello specifico sono indicatori della redditività (Equilibrio Economico) i seguenti indicatori come specificati nel Piano Economico e Finanziario:

- TIR progetto pari a 6,80%,;
- TIR azionista pari a 8,04%;
- VAN progetto pari a Euro 89.632,00
- VAN azionista pari a Euro 5.784.00.

Nello specifico sono indicatori della sostenibilità finanziaria (Equilibrio Finanziario) i seguenti Indicatori come specificati nel Piano Economico e Finanziario:

- DSCR pari a 2,46;
- LLCR pari a 2,34.

## **16.2. Riequilibrio Economico e Finanziario**

16.2.1 Ai sensi dell'art. 165 comma 6 Codice qualora dovessero verificarsi variazioni degli indicatori di equilibrio, così come definiti all'Articolo 16.1, conseguenti a qualunque evento non imputabile al Concessionario che comporti una alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario, le Parti concordano che, su richiesta del Concessionario, si potrà procedere ad una revisione del Piano Economico e Finanziario.

Sono comunque considerati eventi non imputabili al Concessionario, capaci di produrre un'alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario per esempio:

- Circostanze ed eventi di Forza Maggiore;
- Sopravvenuta norma legislativa, fiscale o regolamentare che incida sui termini e condizioni di realizzazione e gestione economica dell'Opera o dei servizi, ivi incluse norme sopravvenute in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale o igienico sanitaria che determini rilevanti revisioni progettuali ad opere o sezioni di opere da realizzarsi o già realizzate;
- Varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino l'alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario;
- Sospensioni della costruzione o gestione non imputabili alla condotta del Concessionario.

16.2.2 Al verificarsi di un'alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a) Piano Economico-Finanziario in disequilibrio;
- b) Piano Economico-Finanziario che riproduce la proposta di revisione;
- c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico-Finanziario revisionato.

16.2.3 Alla ricezione di tale comunicazione le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico-Finanziario che deve concludersi entro 2 (due) mesi da tale ricezione.

La revisione del Piano Economico-Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione del Piano Economico-Finanziario deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

A titolo di esempio si indicano di seguito le leve alle quali è possibile ricorrere al fine del riequilibrio:

- temporanea modifica della composizione quanti-qualitativa del contenuto delle condizioni di equilibrio della redditività economica e della sostenibilità finanziaria, spostando una o più voci di costo/di indebitamento/di rischio dall'area della redditività all'area della sostenibilità finanziaria e/o viceversa, dando contezza della provenienza delle risorse impiegate per la relativa copertura;
- prolungamento del termine di scadenza della Concessione, nei limiti di durata massima previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente;
- rideterminazione delle Opere e/o dei servizi da realizzare da parte del concessionario;

Il Concedente dà atto che il Concessionario dovrà far ricorso a tecniche di finanza di progetto e si impegna a cooperare con il Concessionario per le attività necessarie alla definizione degli accordi con gli enti finanziatori necessari al fine di realizzare l'Opera.

16.2.4 La medesima procedura, attivata ad iniziativa del Concedente, si applica nel caso in cui, nel corso della durata della concessione, si determini un'alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario favorevole al Concessionario. Ai sensi dell'art. 182, comma 3 del Codice, è facoltà del Concedente sottoporre la revisione delle condizioni di Equilibrio Economico e Finanziario alla previa valutazione del N.A.R.S. (Nucleo di Consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità).

16.2.5 In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data dell'istanza di revisione del Piano Economico-Finanziario, le Parti potranno esercitare il diritto di recesso. In tal caso, il Concessionario avrà diritto ad un importo determinato ai sensi dell'art. 165, comma 6 e dell'art.176, comma 4 del Codice, pari a:

- il valore delle Opere realizzate, nonché degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici, ovvero nel caso in cui l'Opera non abbia superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti a copertura dal rischio di fluttuazioni del tasso di interesse;

Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione del Piano Economico-Finanziario accetti l'istanza dell'altra parte, le Parti procederanno alla redazione di un verbale di ricognizione ed all'eventuale successiva modifica contrattuale.

16.2.6. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'Articolo 26. In tal caso, al Concessionario

sono rimborsati gli importi di cui all'Articolo 26.2.

### **Articolo 17. Modifiche al Contratto**

17.1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'art. 175, commi 1 e 4, del Codice:

- a) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- b) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
- c) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'art. 175, comma 1, lettera d), del Codice;
- d) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'art. 175, comma 7, del Codice;
- e) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'art. 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 (dieci) per cento del valore della Concessione.

17.2. L'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i progetto/i in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018.

17.3. A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente, il Concessionario curerà la predisposizione dell'eventuale progetto definitivo e/o esecutivo e l'elaborazione del relativo computo metrico estimativo, utilizzando come base di calcolo i prezzi unitari, al netto di IVA, del Prezzario regionale degli Impianti Elettrici relativo alla Regione Emilia Romagna e, qualora le voci non siano presenti, verranno formulati nuovi prezzi mediante analisi secondo quanto previsto al comma 2 dall'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010. I nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di sicurezza aziendali.

I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del Concessionario, al netto del ribasso offerto in sede di offerta.

Il preventivo non terrà conto di eventuali oneri fiscali che fanno carico al Concedente. L'approvazione per l'esecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalità sopra descritte, si intenderà intervenuta nel momento in cui il Concessionario avrà ricevuto copia del relativo atto formale adottato dal Concedente in merito all'approvazione dei servizi aggiuntivi.

Al ricevimento dell'atto di approvazione, che pertanto costituisce l'ordine formale del Concedente per l'erogazione dei servizi, il Concessionario darà corso alle attività operative necessarie e/o alle procedure d'appalto per l'esecuzione delle stesse, nei tempi concordati di volta in volta con il Concedente.

Per ciascuna partita di attività commissionata, il Concessionario fatturerà al Concedente l'importo concordato a stati d'avanzamento lavori, per ogni partita di lavori commissionati. Dal momento dell'entrata in funzione dei nuovi punti luce il corrispettivo di disponibilità si

incrementerà nella quota riferita a gestione e manutenzione in proporzione al nuovo numero di punti luce gestiti.

- 17.4. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50 (cinquanta) per cento del valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

#### **CAPO IV (GESTIONE DEI SERVIZI)**

##### **Articolo 18. Modalità di gestione dei servizi**

- 18.1. Al Concessionario è affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria, l'esecuzione delle attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità, così come meglio specificato nel progetto dell'Offerta e nel Capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione.
- 18.2. Il Concessionario sarà tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestione ad un sistema di qualità aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualità dei servizi.
- 18.3. L'avvio della gestione avverrà in seguito a verbale di consegna del servizio contestuale al collaudo dell'opera o alla consegna lavori.
- 18.4. Il Concessionario è tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività effettuata da terze parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest'ultimo caso, il Concessionario è tenuto ad assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla propria attività.

##### **Articolo 19. Verifica dei rischi e piano di monitoraggio**

- 19.1. Il presente Contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al Concessionario oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità, secondo le modalità ed i termini indicati nel capitolato e nella Matrice dei rischi (Allegato A).
- 19.2. Il Concedente procederà al monitoraggio del rischio al fine di verificarne la permanenza durante la vigenza del Contratto, applicando i sistemi delineati da ANAC, in conformità all'art. 181, comma 4, del Codice e terrà conto della Matrice dei rischi allegata. A tal fine il Concessionario si impegna a trasmettere al Concedente, con cadenza annuale a decorrere dalla data di stipula del Contratto, una relazione degli indicatori di equilibrio di cui all'art. 1.2 lett. a). Il Concessionario, inoltre, ai sensi del Capitolato delle caratteristiche del servizio e di gestione, trasmetterà al Concedente con cadenza annuale a decorrere dalla data di collaudo delle opere, una relazione sull'attività svolta, sull'andamento dei servizi prestati e sull'andamento dei consumi energetici degli impianti di illuminazione pubblica dei 12 (dodici) mesi precedenti. Da detta relazione dovranno risultare in modo particolare le prestazioni e le operazioni effettuate, per la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi eseguiti a misura e ogni altro



elemento rilevante rispetto alla gestione.

- 19.3. Il Capitolato delle caratteristiche del servizio e di gestione illustra nel dettaglio i livelli di servizio offerti e il piano di verifiche e monitoraggio.

## CAPO V (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)

### Articolo 20. Responsabilità del Concessionario

- 20.1 Il Concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della Concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.
- 20.2 La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

### Articolo 21. Cauzioni

- 20.1 Il Concessionario costituisce, contestualmente alla firma del Contratto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, una cauzione definitiva dell'importo di Euro 375.576,60, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 e determinata secondo quanto previsto dallo stesso art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/16.
- La cauzione sarà progressivamente svincolata in misura corrispondente all'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, sino al limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'importo totale garantito. L'ammontare residuo della garanzia permarrà sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia cessa in ogni caso di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e lo svincolo avrà effetto automatico senza necessità di nulla osta del Concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante dei documenti attestanti l'avvenuta e regolare esecuzione dei lavori. Il Concessionario è tenuto ad integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in parte, nei termini che le saranno assegnati dal Concedente.
- 20.2 Il Concessionario costituisce, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3, a Partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, la cauzione di cui all'art. 183, comma 13 ed all'art. 103 comma 1 del Codice di Euro 46.947,00 pari al 10 (dieci) % del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera. La cauzione sarà costituita nella forma di fidejussione bancaria. Il Concessionario è tenuto ad integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in parte, nei termini che le saranno assegnati dal Concedente. Tale cauzione ha validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della

Concessione.

## **Articolo 22. Polizze assicurative**

22.1. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

- a) polizza assicurativa CAR, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, a copertura:
- dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo pari a Euro 3.477.689.;

- della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a Euro 2.000.000,00;

La copertura assicurativa di cui al punto a) , decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato.

- b) polizza assicurativa RCT / RCO, n° 6675800100239 stipulata con ASSIMOCO S.p.A. in data 25/09/2018 con un massimale RCT di Euro 2.500.000 e con un massimale di RCO di Euro 1.000.000.

## **CAPO VI (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)**

### **Articolo 23 Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie**

23.1. Tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentate. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al RUP.

23.2. La comunicazione di cui al comma 23.1 deve essere inoltrata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi.

23.3. Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il RUP potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore.

23.4. La Parte cui è indirizzata la contestazione comunicherà le sue determinazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 23.2.

### **Articolo 24. Foro competente**

24.1. Per ogni eventuale giudizio, derivante dalla interpretazione, applicazione od esecuzione del presente Contratto, si intende riconosciuto il Foro di Ferrara.

## **CAPO VII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)**

## **Articolo 25. Risoluzione del Contratto per inadempimento**

- 25.1. Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente Concessione, l'altra Parte, esperita infruttuosamente la procedura di contestazione di cui al precedente art. 23, potrà risolvere la presente Concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento per ogni danno subito e subendo.
- 25.2. Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concedente, quest'ultimo sarà tenuto a versare al Concessionario un importo ("**Importo di Risoluzione**"), pari a:
- a) il valore delle Opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
  - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
  - c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 (dieci) per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
- 25.3. Fermo restando quanto descritto all'Articolo 8 del presente Contratto, in tutti i casi di risoluzione per inadempimento del Concessionario quest'ultimo è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, gli impianti oggetto della concessione.
- 25.4. Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario, relativo alla Fase di Progettazione\Fase di Costruzione, il Concedente verserà al Concessionario un importo di risoluzione pari all'importo dei lavori eseguiti e computati sulla base dei prezzi contrattuali (ovvero, in subordine, dei prezzi di mercato) decurtato del 30% a titolo di penale. È fatto salvo in ogni caso il pagamento delle altre penali previste ed il risarcimento del maggior danno sofferto.
- 25.5. Nel caso di risoluzione in danno della presente Convenzione per grave inadempimento del Concessionario relativo alla Fase di Gestione dell'Opera ed erogazione dei servizi, il Concedente verserà al Concessionario un importo di risoluzione pari al valore residuo delle opere eseguite, al netto degli ammortamenti e contributi già versati dal Concedente, decurtato del 20% a titolo di penale.

## **Articolo 26. Recesso**

- 26.1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario non sia raggiunto entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui all'Articolo 16.2 la Parte interessata può recedere dal Contratto.
- 26.2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione

della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla documentazione progettuale approvata, come risultante dal certificato di collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla documentazione progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
- b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

La somma degli importi di cui alle lettere a) e b) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

26.3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui all'Articolo 26.2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 90 (novanta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui all'Articolo 26.2. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

26.4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

26.5. Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 26.4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui all'Articolo 26.2.

## **Articolo 27 Sospensione e proroga dei servizi**

27.1. La sospensione e l'eventuale proroga della fornitura dei Servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'art. 107 del Codice.

27.2. La sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima.

La fornitura dei servizi può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'Articolo 13.

27.3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione.

- 27.4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui all'Articolo 27.2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i servizi la cui erogazione subisce delle, seppure, parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli evento/i.
- 27.5. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il RUP, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre (5) cinque giorni dalla data di redazione.
- 27.6. Nelle ipotesi di cui all'Articolo 27.2:
- a) i Corrispettivi di cui all'Articolo 15 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
  - b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda complessivamente i 30 (trenta) giorni consecutivi di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda i 2 (due) mesi determinando una variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista superiore a 2 punti percentuali, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'Articolo 16.
- 27.7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il RUP, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
- Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi disposta per cause diverse da quelle di cui all'Articolo 27.2, al Concessionario è dovuto un risarcimento calcolato ai sensi dell'Articolo 26.2, per quanto compatibile.

## CAPO VIII (DISPOSIZIONI FINALI)

### **Articolo 28. Riservatezza della documentazione - Trattamento dei dati**

- 28.1 Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente convenzione sono e rimangono di proprietà dello stesso. Il Concedente s'impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente

nei rapporti con il Concessionario ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non diversamente previsto dalla normativa vigente. L'eventuale condivisione di dati effettuata dal Concedente sulla piattaforma PELL di ENEA non costituisce una violazione all'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.

28.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto, ognuna delle Parti si dà reciprocamente atto che i dati personali forniti dall'altra Parte saranno trattati, fermo quanto sopra, nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 101/20148 e ss.mm.ii.) e consente al relativo trattamento.

Titolare del trattamento dei dati per il Concedente è individuato nel Presidente del consiglio di amministrazione pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale.

Titolare del trattamento dei dati per il Concessionario è individuato nel legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale.

#### **Articolo 29. Forma del Contratto – spese e oneri accessori**

29.1. Il Contratto è sottoscritto digitalmente nella forma di scrittura privata. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al Contratto relativo alla Concessione di cui trattasi saranno a carico del Concessionario. Sono a carico del Concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del Contratto. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al Contratto sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 30. Proprietà degli impianti**

30.1. Gli impianti oggetto della Concessione sono di proprietà del Concedente che ne trasferisce il possesso al Concessionario per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione fino alla scadenza della stessa, ovvero alla sua perdita di efficacia per effetto di revoca o risoluzione ai sensi dell'Articolo 25 e dell'Articolo 26.

#### **Articolo 31. Proprietà intellettuale**

31.1. Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

31.2. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Concessione, potrà essere consentito gratuitamente al Concedente, con separato accordo, nei limiti delle sue finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarità esclusiva dei titoli brevettati in capo al Concessionario.

#### **Articolo 32. Clausola tracciabilità dei flussi finanziari**

32.1. Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, pena la nullità

assoluta del presente Contratto. Il Concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

32.2. Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

32.3. Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Concedente Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

32.4. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, sarà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Concedente di e della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente, oltre alle informazioni di cui all'art. 174, comma 4, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e ss.mm.ii.

### **Articolo 33. Codice Etico, Modello di Organizzazione ex D.Lgs. n. 231/2001 e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**

33.1. Il Concessionario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello") dal Codice etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione redatto da Soelia S.p.a. ai sensi della Legge n. 190/2012, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet [www.soelia.it](http://www.soelia.it).

33.2. Tanto premesso, il Concessionario, promettendo anche il fatto dei propri volontari, dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., in tutte le fasi della procedura di gara si impegna a:

- 1) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice etico e tenere una condotta in linea con il Modello e comunque tale da non esporre Soelia al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- 2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o

collaboratori di Soelia a violare i principi del Codice etico o a tenere una condotta non conforme al Modello.

33.3. L'inosservanza di tali impegni da parte dell'aggiudicatario e costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Soelia a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

#### **Articolo 34. Clausola risolutiva espressa per certificazione antimafia**

Soelia S.p.A. dichiara, fin d'ora, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 92 della legge n. 159/2011; pertanto la validità del contratto resta subordinata all'esito delle informative prefettizie relative agli accertamenti dell'antimafia; in caso di esiti ostativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, 3 comma, del D. lgs. n. 159/2011, Soelia S.p.A. potrà recedere dal Contratto, fatto salvo il pagamento di quanto già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente Contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

#### **Articolo 35. Cessione del Contratto - Cessione del credito**

35.1. È fatto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente il Contratto a terzi. Il Concessionario potrà dare luogo a processi di ristrutturazione societaria, comprese fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di azienda o rami d'azienda. In tal caso troverà applicazione quanto previsto all'art. 175 del Codice. È facoltà del Concessionario cedere i propri crediti derivanti dalla presente Convenzione.

#### **Articolo 36. Essenzialità delle clausole**

36.1. Le Parti, espressamente dichiarano che tutte le clausole e condizioni previste nella presente Concessione ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

#### **Articolo 37. Discordanze negli atti contrattuali**

37.1. Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, si applicheranno nell'ordine:

- a) Il Contratto/Concessione;
- b) Il Capitolato delle caratteristiche del servizio e di gestione e relativi allegati;
- c) servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell'appalto.

In caso di contenzioso tra il Concedente e il Concessionario circa l'appartenenza di interventi a quelli di tipo forfetario, quest'ultimo è comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, secondo quanto disposto dal Concedente, salvo il diritto di riserva.

#### **Articolo 38. Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342**

38.1. Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli della



presente Concessione. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 del Codice Civile, tutte le clausole sopra riportate.

### **Articolo 39. Comunicazioni**

39.1. Le comunicazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente bozza di convenzione devono essere reciprocamente trasmesse tra le Parti per iscritto e presso il domicilio eletto nel successivo Articolo 40.

### **Articolo 40. Elezione di domicilio, dati societari e referenti contrattuali**

Le Parti eleggono ai fini della presente concessione il seguente domicilio: per il Concessionario, presso:

per il Concessionario

MENOWATT GE S.p.A. Via Bolivia n. 65 – 63066 GROTTAMMARE (AP)

Pec [menowattge.pec@legalmail.it](mailto:menowattge.pec@legalmail.it)

Referente contrattuale

Dott. Marco Ceccarani

per il Concedente

SOELIA S.P.A. Via Vianelli n. 1 – 44011 ARGENTA (FE)

Pec [soelia@pec.soelia.it](mailto:soelia@pec.soelia.it)

Dott. Alfonso Ponticelli

Il Concessionario

MENOWATT GE S.p.a.

In qualità di mandataria RTI MENOWATT GE S.p.a. e HERA LUCE S.r.l.

Il Legale rappresentante/Procuratore speciale

Dott. Marco Ceccarani

(firmato digitalmente)

Il Concedente

SOELIA S.p.a.

Il Presidente del consiglio di amministrazione/Legale rappresentante

Dott.ssa Maria Luisa Santella

(firmato digitalmente)

Allegato "A": Matrice dei rischi

Allegato "B": Piano Economico Finanziario

Allegato "C": Capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione



**SOELIA Spa**  
Via Vianelli 1 - 44011 ARGENTA FE  
[www.soelia.it](http://www.soelia.it)  
[soelia@pec.soelia.it](mailto:soelia@pec.soelia.it)  
Società con Socio Unico Comune di Argenta  
Capitale sociale € 14.258.060 I.V.  
C.F. P.I. e N. Inscr. Registro Imprese di Ferrara 01328110380

Soelia Spa ha un Sistema di Gestione  
Ambientale, Qualità, Sicurezza e Salute sul lavoro  
certificato da TÜV Italia Srl  
secondo le norme UNI EN ISO  
9001:2015 - 14001:2015 - 45001:2018

